



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Atto di appello avverso sentenza pretorile ex dipendente LAN-ZILLOTTA Cataldo - Costituzione in giudizio - Mandato difesa Azienda all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 22 (ventidue)

del mese di G e n n a i o, alle ore 11.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| 1. <u>Angelo</u> | <u>GIUDETTI</u> | <u>PRESIDENTE</u> |
| MEMBRI EFFETTIVI | | |
| 2. <u>Arturo</u> | <u>MASI (a.g.)</u> | 3. <u>Vincenzo</u> <u>CHIARELLI (a.g.)</u> |
| 4. <u>Giuseppe</u> | <u>NARDELLI (a.g.)</u> | 5. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO (a.g.)</u> |
| 6. <u>Francesco</u> | <u>FORNARO</u> | 7. <u>=====</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 8. <u>Armando</u> | <u>MASSAFRA (con diritto</u> | <u>=====</u> |
| | <u>a voto)</u> | |

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazioni n. 219 del 26/11/1991 e n. 1 dell'11/01/1992, ratificata, quest'ultima, con provvedimento n. 2 del 24/01/1992, la Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice, decideva di affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda-

da all'avv. Pasquale VIELI avverso il ricorso prodotto dall'ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo inteso ad ottenere la sospensione del provvedimento di licenziamento operato dall'AMAT con la data dell'1/12/1991, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 270/1988 relativa all'esodo degli inidonei;

- CHE con dispositivo di sentenza n. 10897 R.G. emesso in data 05/03/1992 il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Vito VOZZA, rigettava la domanda del ricorrente;
- CHE ~~avverso~~ detta sentenza il Lanzillotta, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, ha proposto appello;
- CONSIDERATO che il Giudice adito della Sezione Lavoro, dott. COCCIOI, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 15/febbraio/1994;
- TENUTO CONTO che nella prima fase del giudizio, come innanzi detto, la difesa dell'Azienda è stata conferita all'avv. Pasquale VIELI;
- RITENUTO opportuno, quindi, poter confermare il mandato allo stesso legale per la costituzione in giudizio, visti i risultati positivi registrati nella prima fase del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello proposto dall'ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, confermando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T., per i motivi in narrativa specificati, all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la spesa presuntiva di £.2.000.000.= (duemilioni), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazione, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla cove di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

Il Presidente
H. Giusti

Il Segretario
Gianni

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 27/Gennaio/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 09/Febbraio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 1081.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANILE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

27/gennaio/1994

Taranto,

N. di protocollo 803/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nella seduta del 22/gennaio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 19 - 23 - 26.-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P.R.
27.01.94
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

27/gennaio/1994

Taranto,

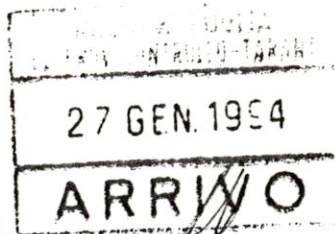
N. di protocollo *902/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO



T A R A N T O

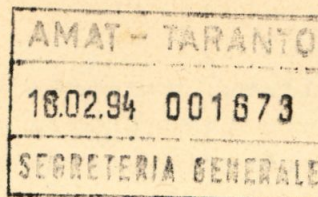
OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 22/gennaio/1994. Le stesse, in suito, ai sensi dello art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 6 - "Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 07/01/1994".
- Del. n. 7 - "Ratifica delibera presidenziale n. 2 del 07/01/1994".
- Del. n. 8 - "Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 07/01/1994".
- Del. n. 9 - "Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 20/01/1994".
- Del. n.10 - "Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 20/01/1994".
- Del. n.11 - "Controversia giudiziaria ditta D'ANDRIA/AMAT - Atto di transazione stragiudiziale".
- Del. n.13 - "Precetto di pagamento prodotto dall'avv. Vincenzo POLLICORO".
- Del. n.14 - "Presa atto istanze per la esecuzione di Ordinanze cautelari".
- Del. n.18 - "Liquidazione onorari a favore avv. Gaetano PASANISI per prestazioni professionali fornite per c/AMAT".
- Del. n.19 - "Rimborso al Cassiere interno delle somme di f.1.007.569+f.543.775.= per spese economali".
- Del. n.23 - "Rivenditori titoli di viaggio insolventi - Affidamento incarico all'avv. Giuseppe BARBARO per il recupero dei crediti".
- Del. n.26 - "Atto di appello avverso sentenza pretorile ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo - Costituzione in giudizio - Mandato difesa Azienda all'avv. Pasquale VIELI".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Atto di appello avverso sentenza pretorile ex dipendente LAN-
ZILLOTTA Cataldo - Costituzione in giudizio - Mandato difesa
Azienda all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **22 (ventidue)**

del mese di **G e n n a i o**, alle ore **11.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Angelo GIUDETTI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo NASI (a.g.)** 3. **Vincenzo CHIARELLI (a.g.)**

4. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO (a.g.)**

6. **Francesco FORNARO** 7. **=====**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. **=====**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n. 219 del 26/11/1991 e n. 1 dell'11/01/1992, ratificata, quest'ultima, con provvedimento n. 2 del 24/01/1992, la Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice, decideva di affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda

da all'avv. Pasquale VIELI avverso il ricorso prodotto dall'ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo inteso ad ottenere la sospensione del provvedimento di licenziamento operato dall'ANAT con la data dell'1/12/1991, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 270/1988 relativa all'esodo degli inadonei;

- CHE con dispositivo di sentenza n. 10897 R.G. emesso in data 05/03/1992 il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Vito VOZZA, rigettava la domanda del ricorrente;
- CHE avverso detta sentenza il Lanzillotta, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, ha proposto appello;
- CONSIDERATO che il Giudice adito della Sezione Lavoro, dott. COCCIOI, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 15/febbraio/1994;
- TENUTO CONTO che nella prima fase del giudizio, come innanzi detto, la difesa dell'Azienda è stata conferita all'avv. Pasquale VIELI;
- RITENUTO opportuno, quindi, poter confermare il mandato allo stesso legale per la costituzione in giudizio, visti i risultati positivi registrati nella prima fase del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello proposto dall'ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, confermando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T., per i motivi in narrativa specificati, all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la spesa presuntiva di f.2.000.000.- (duemilioni), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazione, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla cove di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

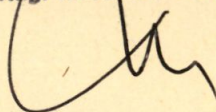
Prot. n. 1081

- 9 FEB. 1994

La Commissione nella seduta del
prende atto **10 FEB. 1994**
Taranto, li

f.to ~~Per~~ Avv. ~~L. Zucchi~~

p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 31/gennaio/1994

N. di protocollo 922/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.
Avv. Pasquale VIELI
Via Berardi, 54

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 22 gennaio u.s., con atto deliberativo n. 26 - che trasmettiamo in copia, ha deciso di costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello promosso dall'ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, ri confermando alla S.V. il mandato per la difesa dell'AMAT.

Ciò premesso trasmettiamo, compiegati alla presente, il ricorso in argomento e foglio uso bollo regolarmente firmato a margine dal Direttore di Esercizio, per le conseguenziali determinazioni di com petenza della S.V.-

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

Avv. Vincenzo Pollicoro

Patrocinante in Cassazione

Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862

74100 - Taranto

Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

15/2/94

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Atto di appello

27-9-93

di

fl. Paci

Lanzillotta Cataldo, nato a Taranto il 12/8/1935,

ivi residente ed elettivamente domiciliato in via Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale è rappresentato e difeso con mandato in margine all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, appellante

VISTO - SI ASSEGNA ALLA SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

fl. Paci

contro

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vieli, appellato.

per

la totale riforma della sentenza del Pretore di Taranto n.559 del 5/3-26/9/1992.

FATTO

Con ricorso depositato il 25/10/1991 Lanzillotta Cataldo esponeva al Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, che il 29/8/1973 era stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. come invalido; che l'Azienda gli aveva attribuito la qualifica di manovale, inquadrandolo nella 11^ classe della contrattazione collettiva del settore; che l'assun-



Gron.

17 NOV. 1993

Taranto, li

zione era avvenuta su prescrizione dell'Ispettorato del Lavoro, previa verifica delle inadempienze dell'Azienda in materia di assunzioni obbligatorie; che lo sviluppo automatico della carriera lo aveva portato a conseguire la qualifica di operaio specializzato, con inquadramento nel 7° livello di cui alla legge n.30/1978; che, successivamente, con lettera del 3/4/1987, la direzione aziendale gli aveva comunicato la sua inidoneità, accertata dai sanitari della U.S.L., allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato; che, con altra lettera dell'11/1/1989, la stessa direzione aziendale gli aveva poi comunicato la sua inclusione nell'elenco degli inidonei esodandi ai sensi dell'Accordo Nazionale del 4/7/1986; che avverso tale decisione aveva proposto ricorso gerarchico, contestando la fondatezza e la legittimità del provvedimento, anche e soprattutto perchè era stato assunto come invalido; che, inoltre, nessuna altra comunicazione gli era stata mai fatta, anche per quanto riguarda il programma complessivo di esodo eventualmente approvato dall'Azienda; che voci circolanti sul posto di lavoro davano per imminente il suo collocamento a riposo come inidoneo; che il rapporto di lavoro era disciplinato dalla legislazione e dalla con-

trattazione collettiva del settore trasporti pubblici.

Osservava a sostegno della illegittimità e della infondatezza dei provvedimenti adottati in suo danno dalla direzione aziendale, che la dichiarazione di inidoneità (3/4/1987) era successiva alla data entro la quale, secondo l'art.3 della L.n.270/1988 avrebbe dovuto essere dichiarata (30/6/1986); che le comunicazioni della direzione aziendale erano radicalmente nulle perchè provenienti da organo assolutamente incompetente e, come tali, da disapplicare; che mancava, comunque, un provvedimento di approvazione dell'intero programma di esodo, le cui previsioni dovevano coprire un arco di 5 anni e dovevano contenere un elenco graduato degli esodandi, redatto secondo criteri predeterminati; che, in ogni caso, a esso ricorrente, essendo stato assunto come invalido, andava applicata esclusivamente la normativa speciale contenuta nella legge n.482/1968, la quale, in quanto tale, derogava a ogni altra legge di carattere generale; che, per di più, a seguito della dichiarazione di inidoneità gli erano state assegnate le mansioni di usciere (che rientrano fra quelle riservate alla categoria degli invalidi) e, comunque, rientranti in quelle



proprie del livello nel quale era stato inquadrato
al momento della assunzione; che, in ogni caso, non
sussistevano i presupposti di fatto e di diritto
prescritti per la adozione dei contestati provvedi-
menti di indoneità e di esodo.

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità,
illegittimità e inefficacia - e quindi - la disap-
plicazione dei provvedimenti di cui sopra e l'an-
nullamento del licenziamento, con ogni conseguenzia-
le provvedimento di natura patrimoniale, anche per
quanto riguarda le spese di lite.

Ai fini probatori produceva tutta la documentazio-
ne sopra menzionata chiedendo anche prova per testimoni
sulle dedotte circostanze di fatto.

L'udienza di discussione veniva fissata per il
giorno 24/1/1992.

Frattanto, poichè in data 5/11/1992 la direzione
aziendale aveva comunicato al deducente che il suo
rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30/11/1992,
l'istante chiedeva al Pretore già adito, ai sensi
dell'art.700 c.p.c., un provvedimento urgente di
sospensione della efficacia di tale ultima disposi-
zione aziendale.

La misura cautelare veniva concessa, nel contraddittorio
delle parti, con provvedimento del

29/11/1991, con il quale le parti stesse venivano rimesse per il merito alla udienza di discussione già fissata per il 24/1/1992.

L'A.M.A.T. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le deduzioni del Lanzillotta e la fondatezza del ricorso.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ribadiva le proprie difese precisandole ulteriormente a verbale e, al termine della discussione, il Pretore emetteva dispositivo di rigetto della domanda.

Avverso la sentenza anzidetta, depositata il 26/9/1992 e non notificata, propone ora appello il Lanzillotta per i seguenti

MOTIVI

1. Il Pretore ha semplicemente ignorato il primo dei motivi della dedotta illegittimità del provvedimento di inclusione del Lanzillotta negli elenchi degli esodandi, indicato nella tardività della dichiarazione di inidoneità. Tale "dichiarazione" - è il termine usato dalla legge - risale invece al 3/4/1987 ed è andata, quindi, al di là del termine (30/6/1986) entro il quale, secondo la legge n.270 avrebbe dovuto essere "dichiarata".

2. Quanto al secondo motivo da noi dedotto - e



cioè quello della inapplicabilità della legge n.270
ai lavoratori avviati come invalidi ai sensi della
legge n.482/1969 - non è possibile condividere
quanto affermato dal Pretore nella impugnata sen-
tenza, che, peraltro, è in insanabile contrasto con
quanto precedentemente affermato nel provvedimento
cautelare.

In quella decisione il primo Giudice, in accogli-
mento della tesi da noi sostenuta della non inclu-
dibilità dell'invalido assunto obbligatoriamente
nell'elenco degli esodandi, aveva affermato quanto
segue: "Significativo è il rilievo che il soggetto
invalido civile, intanto viene assunto, usufruendo
del beneficio portato dalla procedura di cui al
collocamento obbligatorio, in quanto è proprio ta-
le; ovverossia, se viene privilegiato al momento
della assunzione, ciò avviene solo ed esclusivamen-
te in virtù della menomazione da cui è affetto. In
proseguo di rapporto tale iniziale condizione di
portazione non ha più rilevanza. E ciò è giusto,
non potendosi trasformare la difficoltà iniziale,
poi superata dal meccanismo di assunzione, in una
condizione di privilegio e di discriminazione ri-
spetto agli altri lavoratori. Il medesimo, poi, può
essere allontanato dal posto di lavoro, ove sussi-

stenti le ragioni giustificatrici previste dalle leggi. Inoltre, può vedere risolto il rapporto, nel caso in cui perda in maniera irrimediabile l'idoneità. Al riguardo soccorre l'art.10 su richiamato".

E tale norma prevede che: "i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico di cui all'art.20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore e dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti".

Cosicché, secondo la disciplina speciale contenuta nella ripetuta L.n.482, l'invalido assunto obbligatoriamente può essere licenziato, per motivi di salute, solo quando:

- sia sopravvenuta la perdita totale della capacità lavorativa;
- vi sia stato un aggravamento delle infermità presenti al momento dell'assunzione tale da causare "pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro" o alla "sicurezza degli impianti" (assolutamente inesistenti nella fattispecie);



- l'azidetto giudizio di inidoneità provenga dal Collegio Medico (unico organo competente, quale la U.S.L.) di cui all'art.20 della legge n.482, che è ""nominato dal Prefetto, che ha sede presso l'ufficio sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dell'Associazione (di categoria)"".

Nonostante tali premesse nella impugnata sentenza il primo Giudice è poi pervenuto alla opposta conclusione della applicabilità al Lanzillotta dell'art.3 della legge n.270.

Trattasi di una conclusione erronea tanto quanto lo sono le argomentazioni che la sostengono.

2.1. Con il primo argomento del Pretore è questo: poichè il deducente è stato ritenuto inidoneo alle mansioni sia di operaio specializzato che di manovale "vuol dire che è stato valutato come soggetto inutilizzabile nel processo produttivo".

A tal proposito va chiarito, innanzitutto, che il Lanzillottà non è mai stato dichiarato da nessuno - neppure dall'Azienda, si badi bene! - "inutilizzabile nel processo produttivo". Anzi, vi è in atti la prova del contrario, racchiusa nella lettera del

3/4/1983 con la quale è stato comunicato al ricorrente che "siete risultato idoneo alle mansioni di usciere" e veniva contestualmente disposta la sua immediata utilizzazione come usciere ("Pertanto, a decorrere da subito andrete a svolgere le suddette mansioni ai nuovi uffici della Direzione").

2.2. Il secondo argomento è quello che si legge in sentenza a proposito della natura della legge n.482. Il Pretore si è limitato ad affermare "che è giusto la legge n.270/1988 a porsi come legge speciale".

Il problema, però, non era soltanto quello di individuare la natura della legge 270, ma soprattutto quello di precisare la natura della legge n.482, sulla cui "specialità" è davvero difficile dissentire. Si tratta di una specialità derogatoria - per quanto ivi disposto - rispetto a tutte le altre norme comunque disciplinanti il rapporto di lavoro, dalle quali, ovviamente, non possono essere escluse quelle riguardanti il settore del trasporto pubblico.

2.3. Del tutto irrilevante ci sembra, poi, la considerazione fatta dal primo Giudice, secondo cui sussisterebbe una diversità di presupposti fra l'art.10 L.n.482 e l'art.3 della legge n.270: nel



senso che la prima norma si fonderebbe sempre su un

"aggravamento", mentre la seconda si fonderebbe su

un semplice giudizio di "inidoneità", che potrebbe

anche prescindere dall'aggravamento.

Ed infatti, anche a non voler considerare che è

difficile immaginare una inidoneità non riveniente

da una modificazione della capacità lavorativa per

fatti fisici "sopravvenuti", è evidente la indiffe-

renza di una tale argomentazione, dovendosi stabi-

lire nella fattispecie, soltanto se è applicabile

l'una o l'altra delle due norme o se lo sono en-

trambe.

E se, seguendo l'ultimo ragionamento fatto dal

primo Giudice, si volesse davvero ritenere applica-

bile ambedue le norme, si perverrebbe alla inevita-

bile conclusione che, per il lavoratore invalido

assunto obbligatoriamente, di inidoneità è possibi-

le parlare solo quando si siano verificate tutte le

ricordate condizioni di cui all'art.10 della

L.n.482.

Per cui, in definitiva, risulta sempre più eviden-

te che l'abbandono della tesi della applicabilità

esclusiva di quest'ultima norma, come norma "spe-

ciale", porta a conclusioni che possono risultare

aberranti.

2.4. Le considerazioni di cui sopra valgono anche per l'altra affermazione fatta dal Pretore - anche questa, a nostro giudizio, incompetente - secondo cui ambedue le disposizioni andrebbero accomunate nell'unica finalità di alleggerire gli organici delle aziende con il prepensionamento.

3. Oltre quanto fin ora detto, vi è un altro motivo - non meno importante - di illegittimità del provvedimento di inclusione del deducente nell'elenco dei lavoratori esodandi.

Infatti, come risulta dalla esibita lettera dell'U.P.L.M.O. del 28/7/1973, l'avviamento al lavoro avvenne senza la indicazione di una qualifica determinata. Nella nota si dice soltanto che al Lanzillotta (invalido al 35%) "codesta Ditta dovrà preferibilmente assegnare mansioni che non richiedano eccessivo impegno fisico e che non lo esponga-
no, comunque, a rischio di infortunio".

L'A.M.A.T. ha poi adibito il lavoratore a mansioni di manovalanza, che sono perfettamente intercambiabili con quelle di "usciere", per le quali l'appellante, come è pacifico, è stato giudicato idoneo e nelle quali è stato utilizzato.

Tanto anche perchè, a mente del 2° comma dell'art.13 della legge n.482 "Per il



personale..... dei servizi pubblici di trasporto in concessione ed esercitati da enti pubblici locali le assunzioni obbligatorie....sono limitati alle seguenti qualifiche e percentuali: a) manovali,e operai.....b) guardie e custodi.....c) portieri e inservienti.....".

E dalla applicazione di tale disposizione deriva:

a) la impossibilità di avviare, quale invalidi, lavoratori con qualifiche diverse da quelle di cui sopra;

b) la assoluta equivalenza di tutte le qualifiche anzidette;

c) la conseguenziale possibilità, per il lavoratore avviato, di essere utilizzato indifferentemente in una delle attività correlate alle suddette qualifiche;

d) il giudizio di inidoneità - ammessane e non concessa la contestata possibilità - dovrebbe essere riferita non già alle mansioni di operaio specializzato (alle quali il deducendo è pervenuto evidentemente per sviluppo automatico della carriera), ma a quelle per le quali l'assunzione è avvenuta; e non sono solo con riferimento a quelle di manovale, ma anche a tutte quelle elencate dalla norma sopra riportata.

Ne consegue che l'avvenuto riconoscimento della idoneità alle mansioni di "usciera" e la immediata utilizzazione del deducete in dette mansioni, non consentiva nel modo più assoluto la adozione dei provvedimenti impugnati, essendo addirittura irrilevante il giudizio di inidoneità rapportato alle mansioni di operaio specializzato.

4. Ma anche se, per avventura, si dovesse ritenere legittima la inclusione dell'appellante nell'elenco degli esodandi, il licenziamento risulterebbe ugualmente illegittimo.

Ciò perchè il progetto di esodo non è stato mai approvato dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda e perchè spetta soltanto a quest'ultima - e giammai al direttore - deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Infatti, a norma del 3° comma dell'art.6 del R.D. 15/10/1925 n.2578 (T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie) "La Commissione delibera ancora, entro i limiti e non le modalità prescritte dal regolamento dell'Azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati". Ed è pacifico che, nella fatti-



specie, nessuna deliberazione di licenziamento del Lanzillotta è stata adottata.

Correlate a questa disposizione sono le altre secondo le quali il direttore si deve limitare a dare "esecuzione" alle deliberazioni della C.A. (art.33, lettera b del D.P.R. 4/10/1986 n.902), mentre, in materia di licenziamenti, può solo proporre alla C.A. la adozione di atti deliberativi (art.34 stesso decreto lettera d), salve le decisioni dell'Organo Collegiale.

Secondo le disposizioni di cui sopra, le quali sottintendono innumerevoli ragioni di natura amministrativa, economica e previdenziale ecc..... (fra le quali quella di consentire il controllo nell'atto da parte del CO.RE.CO., che, altrimenti, verrebbe aggirato) è assolutamente certo che la risoluzione del rapporto di lavoro debba essere decisa, sempre e comunque, con deliberazione della C.A..

Ciò non toglie che, in presenza di una programma di esodo regolarmente e preventivamente approvato dalla C.A. con apposita deliberazione vistata anche dal CO.RE.CO., forse si sarebbe potuto sostenere che la comunicazione di licenziamento del dipendente, fatta dal Direttore, fosse avvenuta in esecuzione di quell'atto deliberativo.

Senonchè non vi è stato neppure questo; almeno fino al momento della comunicazione al Lanzillotta della cessazione del rapporto di lavoro.

A questi nostri rilievi il Pretore ha risposto sostenendo la legittimità degli atti del direttore con argomentazioni che - con tutto il dovuto e sentito rispetto - ci sembrano frutto di una certa confusione.

4.1. Afferma, infatti, testualmente il primo Giudice: ""In primo luogo va rilevato che le note dell'11/1/1989 e del 5/11/1991 non vanno viste come atto deliberativo, ma semplici comunicazioni della volontà dell'Ente, già espressosi con la inclusione dell'agente nell'elenco degli esodandi. L'atto deliberativo, invece, è proprio l'inclusione degli esodandi, e quindi dell'attore, nell'elenco previsto nell'art.3 del 2/11/1988".

Ebbene, premesso e chiarito che il programma dell'esodo e le relative comunicazioni ai dipendenti sono state compilate ed eseguite tutte e solo dal Direttore di esercizio; premesso e chiarito altresì che le "deliberazioni" sono decisioni dell'Organo aziendale collegiale, adottate nel rispetto di tutte le formalità e prescrizioni imposte dalle leggi già richiamate (prima, fra tutti, quel-



la della competenza), non riusciamo a comprendere come si possa affermare che le menzionate lettere del Direttore, non essendo "atti deliberativi", debbono considerarsi comunque "comunicazione della volontà dell'Ente", la quale, come già visto, può essere espressa soltanto dal competente organo della C.A.. Né riusciamo a capire come si possa poi definire "atto deliberativo" l'inclusione degli esodandi nell'elenco, fatta dal solo direttore, senza alcun intervento della C.A..

4.2. Afferma ancora il Pretore che le obiezioni di cui sopra dovrebbero ritenersi comunque superate dal fatto che, proprio a causa delle carenze deliberative di cui sopra, il programma di esodo è stato poi approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n.227 del 13/12/1991.

A tale osservazione obiettiamo agevolmente che - a prescindere dal sottinteso pieno riconoscimento della assenza e della necessità di un atto deliberativo di approvazione del piano o programma di esodo - con tale ultimo provvedimento si è solo tenuto di rimediare alla grave carenza deliberativa.

Ma è di tutta evidenza che tale ultimo atto potrà, forse, rendere possibile gli esiti successivi alla data della sua adozione e della approvazione da par-



te dell'Organo Tutorio, ma non potrà mai sanare la nullità, illegittimità e ogni altro vizio degli atti adottati in precedenza, i quali, per tutti i motivi sopra esposti, restano insanabilmente nulli, illegittimi e devono essere disapplicati in questa sede.

E' indiscutibile, infatti, che tutti i motivi di fatto e di diritto che vengono posti a base di un qualsiasi licenziamento, devono sempre sussistere, tutti quanti, al momento della adozione del provvedimento di recesso.

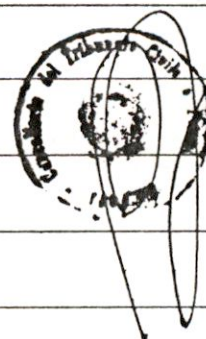
Ciò che avviene dopo resta del tutto indifferente.

5. Ci riportiamo, per completezza del discorso, a tutte le deduzioni e difese comunque e ovunque formulate nel corso del giudizio di primo grado e che qui si abbiano per integralmente riportate.

P.T.M.

Voglia il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, reietta ogni avversa e diversa deduzione e richiesta, che tutte si impugnano nel modo più assoluto, in totale riforma della impugnata sentenza:

1) Dichiarare che l'appellante Lanzillotta Cataldo non è annoverabile, per tutte le ragioni esposte, fra i lavoratori inidonei esodabili ai sensi dell'art.3 della legge n.270/1988. Dichiarare al-



trasi la nullità, la illegittimità e, comunque, la disapplicazione, nei suoi confronti, per le ragioni sopra dette, delle note della Direzione di esercizio dell'11/1/1989 del 5/11/1991, e di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

2) Dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, ingiustificato e privo di effetti il licenziamento dell'appellante), ordinando la immediata reintegrazione dello stesso nel suo posto di lavoro.

3) Condannare l'A.M.A.T. al pagamento, in favore dell'appellante, della retribuzione dovuta dalla data di allontanamento dal posto di lavoro fino a quella della reintegrazione o di valida risoluzione del rapporto di lavoro o, quando meno, al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni perdute per effetto del recesso, con danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito, fino a quello del soddisfo.

4) Condannare, in ogni caso, l'Azienda convenuta appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari della doppia fase e doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini probatori insistiamo, ove occorra, per

l'ammissione della prova per testi (Bramo Michele,
Palazzo Giuseppe; e gli altri che saranno indicati
nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto
della premessa, da intendersi precedute dalle paro-
le "se vero", nonchè in ogni altra richiesta formu-
lata in primo grado.

Si producono tutti i documenti menzionati in pre-
messa (già prodotti in prime cure) nonchè copia
della sentenza impugnata e del provvedimento caute-
lare che l'ha preceduta.

Salvezze illimitate.

Taranto 27 settembre 1993.

av. Leonardo Lollini

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Visto l'art. 109 c.p.c. del 1.8.1973
n. 533, e l'art. 109 c.p.c. del 1.8.1973
Locatelli per la
discussione l'udienza del 15-2-94
TARANTO, 11-8-10-93

IL PRESIDENTE

Dr. Fossati

ATO IN CANCELLERIA

10 NOV. 1993

IL COLLABORATORE DI CANCELL.
(PANUCCI GIUDITTA)

Jo

E' copia conforme al suo originale, che si rilascia

a richiesta dell'Avv. V. Pollicoro per uso notifica.

10 NOV. 1993

Taranto



IL DIRETTORE CANCELLERIA

(Giuditta PANUCCI)
Panucci

22/11/93
Oggi 22 novembre 1993 in Taranto. Richiesto dall'avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso al suo procuratore in giudizio avv. Pasquale Vieli, recandomi nel suo studio in Taranto, via Berardi n. 54 ed ivi consegnando a mani

*Propri del me
Pasquale Vieli nelle mani
del me*

22/11/93

LUIGI ZANNO
Ufficiale Giudiziario
Ufficio Notif. Esec. Procc.
Tribunale di Taranto